



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04140 DEL DEP. ASCARI
(res. n. 413 del 21 gennaio 2025)**

RISPOSTA

L'atto di sindacato ispettivo in oggetto fa riferimento alla vicenda processuale che ha visto coinvolti ventisei imputati nel caso della cosiddetta “psicosetta delle bestie di Novara”, i cui adepti si sarebbero resi responsabili di numerosi e gravi reati in ambito sessuale, anche in danno di minori.

Dopo aver ripercorso la vicenda giudiziaria, conclusasi, peraltro, con una sentenza di primo grado con una sola condanna per violenza sessuale ed assolutoria per tutti gli altri imputati, prosciolti od assolti per non avere commesso il fatto, nel corso dell'atto di sindacato ispettivo, si fa riferimento alla dichiarazione d'illegittimità dell'articolo 603 del Codice penale, operata con la sentenza della Corte costituzionale n. 96 dell'8 giugno 1981, in ragione del fatto che la stessa avrebbe determinato un vuoto normativo riguardante i fenomeni di plagio e condizionamento psicologico.

Preliminarmente si rappresenta che, sulla vicenda giudiziaria richiamata dagli interroganti, con nota del 10 febbraio 2025, il Presidente del Tribunale di Novara, opportunamente interpellato dalla Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, ha trasmesso una relazione che, per completezza di esposizione, si riporta di seguito: “*Con riferimento a quanto in oggetto indicato e a riscontro (...) comunico quanto segue.*”

All'esito delle indagini preliminari la Procura della Repubblica - DDA di Torino depositava la richiesta di rinvio a giudizio (...) per i reati di associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti contro la sfera sessuale - anche in danno di minori – e riduzione in schiavitù, nonché per plurimi reati di riduzioni in schiavitù e violenza sessuale di gruppo aggravata commessi fino al 19.7.2020.

All'udienza preliminare il GUP del Tribunale di Torino disponeva la sospensione del procedimento nei confronti (di due) degli imputati a seguito dell'accertamento della loro incapacità di partecipare coscientemente al processo, emettendo nei confronti di tutti gli altri 26 imputati il decreto che dispone il giudizio davanti alla Corte di Assise di Novara per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù e alle violenze sessuali, nonché, solo per taluni imputati, del reato di violenza sessuale di gruppo.

Iniziato il processo davanti alla Corte di Assise di Novara (...) è stata emessa il dispositivo della sentenza con cui la Corte di Assise (...) Inoltre, per ventuno imputati, (...) la Corte di Assise ha emesso sentenza di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato.

Per tutte le residue posizioni in contestazione è stata emessa sentenza di assoluzione (...) la motivazione relativa alla ricostruzione dei fatti e alle ragioni della decisione, nel termine di giorni novanta, tuttora in corso”.

Passando all'analisi della normativa di settore riguardante, in particolare, la protezione dei minori da abusi, sia comunitaria che nazionale, la stessa è complessa e si articola su diversi livelli.

La stessa Convenzione di Istanbul, ratificata in Italia con la legge 27 giugno 2013 n.77, pur principalmente orientata verso la violenza domestica e la violenza di genere, ha implicazioni rilevanti per la protezione dei minori e stabilisce misure per prevenire e contrastare le violenze in ambito familiare e comunitario, incluse le dinamiche coercitive e manipolative che potrebbero verificarsi nei contesti di protezione o recupero dei minori. In tale contesto, è intervenuta anche la legge del 19 luglio 2019,

cosiddetta “Codice Rosso”, che, nel modificare l’art. 572 c.p., ha previsto, all’ultimo comma, che il minore che assista ai maltrattamenti sia considerato persona offesa dal reato. Tra le aggravanti, introdotte al comma 2, c’è l’ipotesi dei maltrattamenti sui minori, laddove questi siano realizzati in presenza o in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile. Inoltre, la legge 24 novembre 2023 n. 168 recante “*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*” il cui impianto è frutto di una scelta di coerenza con il quadro normativo sovranazionale, in particolare con la Convenzione di Istanbul, e con le diverse pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha esteso la definizione di violenza domestica, attraverso l’inserimento della c.d. violenza assistita, ossia la violenza commessa in presenza di minori di età, in grado di produrre effetti traumatici di pari intensità rispetto a quelli prodotti dalle violenze subite in maniera diretta.

D’altronde, la legge 168 del 2023 ha introdotto incisive disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori di carattere processuale volte a contrastare la violenza sulle donne e domestica e rappresenta un decisivo cambio di passo. L’intervento normativo è stato fortemente voluto dal Governo ed è stato elaborato anche sulla base delle risultanze dei lavori e delle istanze più urgenti formulate dall’Assemblea e dal Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica nel corso delle riunioni convocate nel 2023. Tra le numerose disposizioni, il Governo ha voluto introdurre per la prima volta misure per contenere i tempi processuali e volte alla velocizzazione delle valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio o di reati di violenza contro le donne o in ambito domestico, ma anche rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva, rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e la recidiva e, ancora, migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza. Il Legislatore è intervenuto potenziando le misure di prevenzione, ed anche introducendo una norma che, per la prima volta, prevede una crono scansione dell’iter di adozione della misura cautelare.

È stato inoltre introdotto un “binario privilegiato” per la definizione dei procedimenti iscritti per reati afferenti alla “violenza sulle donne e domestica” con la modifica delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

L’impegno, inoltre, non è limitato all’intervento legislativo appena illustrato ma è, altresì, orientato a un costante monitoraggio e controllo dei fenomeni criminosi nei confronti dei cd. soggetti fragili e ad una efficace formazione degli operatori.

Sul versante formativo, è stato anche rafforzato l’Osservatorio permanente interno al Dicastero, che va ad affiancarsi alla Cabina di Regia interistituzionale e all’Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.

In conclusione, con l’impianto normativo messo in campo e gli investimenti e le risorse stanziare nella formazione, questo Governo ha attivato un percorso trasversale atto a diffondere i valori del rispetto e del rifiuto di ogni forma di abuso e sopraffazione.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell’interrogazione](#)